LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 97

Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 47, fabbrica, nei territori del Regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorati, e' punito con rammenda da L. 500 a L. Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 17 febbraio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	II — Delle contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-97-fabbricazione-non-autorizzata-di-tabacchi-lavorati-nei-territori-non/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it